

LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO ANTONELLI

NOVARA

CHIARA DEPASCALI 3°A

GIORGIA LUPO 3°A

LORENZO OGLIETTI 3°A

ARIEL GIULIANO 3°A

**PROGETTO “GLI AMBASCIATORI DELLA CULTURA
DELLA LEGALITÀ”**

**TITOLO ELABORATO: “CORRUZIONE E COSTI
SOCIALI”**



Dopo aver partecipato alla conferenza sulla legalità in ambito lavorativo e avendo avuto il privilegio di partecipare alle relazioni condotte nella sede di Milano della Banca d'Italia abbiamo deciso di estrapolare alcuni dei concetti chiave e cercato di rispondere a delle domande riguardanti essi.

Che differenza c'è tra peculato e concussione ?

Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La disciplina del peculato è stata modificata con la Legge 86/1990, recante Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Il comma 2 dell'art. 314 del Codice Penale prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.

Va da sé che oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).

La pena per il peculato d'uso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Già presente nel codice penale sardo – italiano il reato in oggetto è disciplinato anche nel codice Toscano che distingueva il peculato proprio, commesso dal pubblico ufficiale, dal vuoto di cassa, posto in essere dal debitore di quantità. Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, il peculato diverge dalla truffa relativamente alla modalità con la quale l' agente entra nel possesso del bene in quanto sussiste il reato di cui all'art. 640 c.p. nel momento in cui il pubblico ufficiale si procura il possesso del bene in maniera fraudolenta attraverso artifici e raggiri. Gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie distinguono invece il furto dal peculato; nella prima ipotesi l' appropriazione del bene, avvenendo invito domino, si risolve in una sottrazione al possessore legittimo mentre nel secondo caso le mansioni pubbliche fungono da presupposto della condotta.

La pena accessoria prevista è disciplinata dall'art. 317-bis c.p. il quale dispone l' interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 e quella temporanea allorché a causa della concessione di circostanze attenuanti è stata inflitta la pena della reclusione per un periodo inferiore ai tre anni

La concussione (dal latino tardo *concupisio* «scossa, eccitamento» dunque «pressione indebita, estorsione») è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) o induca (concussione implicita o fraudolenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.

Reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della Repubblica Italiana, la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato. Oggi, a seguito della riforma introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n.190, è prevista la reclusione da sei a dodici anni (anche ante riforma era il reato contro la P.a. più sanzionato). La normativa italiana di contrasto al fenomeno concussivo è contenuta nel codice penale e precisamente nel Libro II, Titolo II "Dei delitti

contro la pubblica amministrazione" (art. 314-360). Nella legislazione italiana, il reato è previsto dall'articolo 317 del codice penale italiano:

« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. »

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")[3], ha spaccettato il reato di concussione all'art.317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costringitiva che quella induttiva. La concussione cd. costringitiva è rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuovo art. art. 319 quater.

L'art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita:

«Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»

La fattispecie per costrizione all'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U.. L'art. 319 quater (rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità") invece dispone:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»


Come si nota, le condotte di induzione vengono fatte confluire introducendo nel sistema una nuova fattispecie delittuosa denominata "indebita induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità" e disciplinata appunto dall'art.319-quater.

Il delitto di induzione, questa volta è realizzabile tanto dal p.u. quanto dall'incaricato di pubblico servizio, che "abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità". Per questa fattispecie si prevede un quadro sanzionatorio che va dai 3 agli 8 anni di reclusione.

Il comma 2 dispone, per l'ipotesi prevista nel comma 1, la punibilità anche del privato (e questa è l'innovazione più significativa) con la reclusione fino a 3 anni.

Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra "costrizione" e "induzione": nella prima, l'abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all'alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (voluit quia coactus); nella seconda, l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile. È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro ("mazzetta" nel gergo giornalistico) o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Prima della Legge 6

novembre 2012, n. 190, soggetto attivo del reato poteva essere anche l'incaricato di pubblico servizio.



Perchè in Italia è così diffusa la corruzione dei pubblici ufficiali, mentre in altri paesi no?

Il 9 dicembre si celebra la giornata mondiale contro la corruzione. Un “virus” che distrugge società ed economie, sottraendo ogni anno 3.600 miliardi di dollari nel mondo. E che in Italia, al 61esimo posto su 168 secondo l'indice di corruzione percepita, lacera la società «come il coltello nel burro», ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Eppure nel nostro Paese «nella lotta alla corruzione il grande assente è lo Stato», spiegano da “Riparte il Futuro”, la piattaforma impegnata nell’advocacy digitale.

Nel 2015 il 52% delle grandi opere considerate infrastrutture strategiche in Italia era sotto inchiesta per corruzione. Dall’Expo alla Salerno-Reggio Calabria, le indagini documentano scambi di mazzette, appalti, consulenze o incarichi. Almeno un’azienda sanitaria su tre ha subito episodi corruttivi, per un ammontare di circa 1 miliardo di euro di soldi sottratti alla cura della nostra salute. Dal 2014, sulla piattaforma digitale Alac (Advocacy and Legal Advice Centre) di Transparency International sono arrivate 290 segnalazione di episodi di corruzione sul luogo di lavoro. Eppure solo lo 0,5% dei detenuti italiani (299 su 53.889) è in prigione per reati di corruzione. Mentre la legge per la tutela dei whistleblower, coloro che denunciano i casi di corruzione, si è arenata da tempo in Parlamento e forse ci rimarrà per un bel po’.

«L’importante lavoro che ci aspetta sono le prossime elezioni», dice Priscilla Robledo di “Riparte il Futuro”. «Dovremo monitorare e garantire che in Parlamento vengano elette

persone contro la corruzione». L'anticorruzione, spiegano, «deve essere il primo punto in agenda di ogni politico candidato, la prima preoccupazione di chi aspira a governare». E invece così non è.

La trasparenza resta una qualità per pochi eletti. Secondo uno studio del 2013 sull'accesso all'informazione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, viene fuori che solo il 13% delle risposte è soddisfacente. E chi chiede informazioni sull'amministrazione della cosa pubblica, sette volte su dieci ancora non ottiene ciò che chiede. Per permettere ai cittadini di accedere alle informazioni, è nata la piattaforma Chiedi, realizzata dalla ong "Diritto di sapere". E un gruppo di associazioni ha lanciato la campagna di crowdfunding "Fino in Fondo" per finanziare i ricorsi promossi dai cittadini, attivisti e giornalisti contro la pubblica amministrazione che nega ingiustamente l'accesso a documenti e informazioni. Ma se i politici, di ogni colore, movimento o partito, fanno melina, sta crescendo l'attivismo nella società civile. Riparte il Futuro ha stilato un vademecum sulle diverse possibilità esistenti per segnalare episodi di corruzione. Uno degli strumenti è la piattaforma Alac di Transparency International, che raccoglie segnalazioni anonime contro la corruzione. Nel 70% dei casi, le segnalazioni che arrivano sono considerate "rilevanti". E per la sanità, che in Italia è il settore più esposto alla corruzione, Transparency International ha sviluppato insieme a sei aziende sanitarie un progetto ad hoc per garantire che i soggetti incaricati dell'anticorruzione siano del tutto indipendenti. Le segnalazioni di corruzione, poi, possono anche essere inviate alla piattaforma del gruppo giornalistico Italian Reporting Project Initiative (Irpi), che assicura la tutela della fonte e sviluppa inchieste a partire proprio dai contenuti segnalati. L'unica profilassi contro la corruzione, spiegano da "Riparte il Futuro", è la trasparenza. Un'unità di misura che può essere adottata dai cittadini per valutare politici, amministratori, e il loro operato.

OpenMunicipio, ad esempio, è uno strumento messo a punto dall'associazione OpenPolis: una piattaforma attraverso la quale si può monitorare in tempo reale tutta l'attività politico-amministrativa di una città. In questo modo i cittadini possono seguire le scelte del sindaco, della giunta e dei funzionari. Ma, ad oggi, la piattaforma è stata adottata solo dai comuni di Senigallia e Udine. La stessa cosa si può fare sui bilanci tramite la piattaforma OpenBilanci, che permette ai cittadini di capire come vengono gestiti i soldi pubblici, quanto un comune guadagna dalle multe, quanto spende per le luminarie natalizie, quanto per gli asili o la manutenzione delle strade.

E per scegliere il candidato più trasparente, durante le elezioni amministrative del 2016 "Riparte il Futuro" e altre associazioni hanno creato la piattaforma Saichivoti.it. Dei 115 candidati sindaco dei trenta comuni più popolosi (sopra i 50mila abitanti) hanno aderito alla campagna, pubblicando online il curriculum, lo status giudiziario, potenziali conflitti di interesse e l'impegno a introdurre – entro cento giorni dall'insediamento della giunta – il metodo delle audizioni pubbliche per le nomine dei vertici nelle partecipate. Ma, alla scadenza dei cento giorni, solo i sindaci di Savona e Novara hanno dato attuazione alla promessa elettorale. Non hanno rispettato l'impegno la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha proceduto con nomine "tradizionali", né il sindaco di Bologna Virginio Merola, che ha fatto anche lui nomine "alla vecchia maniera", e neanche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che per Atac ha proceduto pure lei con nomine "vecchio stampo". «È la conferma che la trasparenza e il cambiamento per molti sindaci sono solo orpelli mediatici», scrivono da "Riparte il Futuro". «Tra politici di vecchio e nuovo conio nessuna differenza: lo stile pare proprio lo stesso».

-Che cos'è l'ANAC e di che si occupa?

L'ANAC è l'associazione nazionale contro la corruzione ovvero un'autorità amministrativa indipendente italiana, la cui funzione consiste nel prevenire la corruzione in ambito pubblico e amministrativo. Per questo attua un sistema di vigilanza dedicato al controllo di strutture e incarichi pubblici potenzialmente corruttibili. Nata con la Legge n.190/2012 che ha attribuito alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la funzione di Autorità nazionale Anticorruzione, nel 2014, incorpora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che viene soppressa e ne eredita le funzioni ed il personale con il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014. La sua funzione nello specifico è la prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

L'Autorità è composta da 5 membri, di cui uno è presidente. Si avvale di un organo ausiliario, la Camera arbitrale (prevista dall'art. 242 del codice dei contratti pubblici). Le aree e gli uffici dell'Autorità sono stati definiti con un atto di organizzazione del 29 ottobre 2014, in attuazione della delibera dell'Autorità n. 143 del 30 settembre 2014. L'atto di organizzazione individua i centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'ANAC, ridefinita con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino. La struttura generale dell'ANAC in funzione della sua missione istituzionale è stata suddivisa in quattro ambiti strategici:

- indirizzo e programmazione (Presidenza)
- supporto alla missione istituzionale pianificazione e controllo (Segretariato generale)
- vigilanza
- regolazione

L'ANAC ha costituito un'unità speciale EXPO 2015 con compiti di controllo e di vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.

-Le linee guida sulla trasparenza negli uffici pubblici in che modo possono contribuire ad arginare i fenomeni di corruzione?

Le linee guida sulla trasparenza prevedono accessi pubblici e informazioni amministrative, di conseguenza le azioni di imprese e strutture sono costantemente controllate e monitorate. In modo tale le pubbliche amministrazioni devono mostrare i propri piani: esponendo apertamente i loro movimenti è più efficace intercettare eventuali casi di corruzione. Le Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida, quindi, sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. A tal proposito, gli adempimenti, più o meno vincolanti, sono distinti sulla base della seguente classificazione:

società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo;
altri enti di diritto privato in controllo pubblico e altri enti di diritto privato partecipati;
enti pubblici economici.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. Le disposizioni delle Linee Guida non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l'Autorità ha annunciato che adotterà, entro il mese di luglio 2015, specifiche Linee guida.

Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato "in controllo pubblico", nonché gli enti pubblici economici, dovranno provvedere, qualora non l'abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida.

L'adeguamento alle Linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016.

Per quanto attiene alla trasparenza, fermo restando quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, le società e gli enti destinatari delle Linee Guida adeguano tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del D.L. n. 90/2014. Per le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato partecipati, le amministrazioni partecipanti promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.



-Cosa sta succedendo ai giorni nostri a Roma riguardo alle accuse di corruzione, falso e abuso d'ufficio nel Comune ?

La corruzione è un fenomeno per il quale un soggetto, solitamente pubblico ufficiale, accetta denaro e/o altre utilità e vantaggi per agire contro i suoi doveri e obblighi. Nel caso del comune di Roma l'accusa di corruzione è gravata su Raffaele Marra, braccio destro della sindaca Virginia Raggi, poiché avrebbe accettato una tangente da 367mila euro dall'immobiliarista Sergio Scarpellini per l'acquisto di una casa poi intestata alla moglie di Marra. Con la stessa accusa è stato chiuso in carcere anche Scarpellini. Secondo ulteriori indagini, Marra è accusato di aver intascato una tangente quando lavorava all'Enasarco. Un'inchiesta de L'Espresso aveva scoperto come Marra e sua moglie fossero riusciti a comprare a prezzi bassissimi case a privati e enti come la Fondazione Enasarco.

Il Falso si distingue in "falso materiale" e in "falso ideologico".

Il "falso materiale" quando un atto è fasullo, alterato o contraffatto, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati.

La falsità ideologica consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.

Si ha invece il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento.

Le accuse di falso ideologico e abuso d'ufficio sono ricadute direttamente sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per la nomina di Renato Marra a numero uno del Dipartimento del Turismo del Comune di Roma, fratello dell'ex capo del personale del Comune Raffaele Marra.

Nominando Renato Marra come capo del Dipartimento del Turismo la sindaca ha infatti prodotto un vantaggio economico al fratello dell'ex finanziere Renato Marra.

-La corruzione, inchiesta mani pulite.

Nonostante le numerose inchieste svolte e gli innumerevoli arrestati, il caso di "Mani pulite" non si è mai concluso e ancora oggi alberga tra i lavoratori e i politici italiani.

La prima inchiesta risale al 17 febbraio del 1992 con l'arresto dell'ingegnere Mario Chiesa. Quel giorno fu colto in flagrante dai carabinieri con una tangente di 7 milioni di lire. Quella bustarella segnò l'inizio dell'inchiesta di Tangentopoli. Le indagini durarono 10 anni, ma è caduto tutto in prescrizione. Alla fine si sono potute contare 1233 condanne per concussione e corruzione, ma senza esiti né negativi né positivi.

Ancora oggi i casi di malcostume sono molto elevati e nonostante le numerose proposte di legge per combatterlo non si riesce a risanare questa piaga. Tangentopoli cominciò il 17 febbraio 1992. Il pubblico ministero Antonio Di Pietro chiese e ottenne dal GIP Italo Ghitti un ordine di cattura per l'ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e membro di primo piano del PSI milanese.

Chiesa era stato colto in flagrante mentre intascava una tangente dall'imprenditore monzese Luca Magni che, stanco di pagare, lo aveva denunciato chiedendo aiuto alle forze dell'ordine. Magni, d'accordo coi carabinieri e con Di Pietro, fece ingresso alle 17:30 nell'ufficio di Mario Chiesa, portando con sé 7 milioni di lire, corrispondenti alla metà di una tangente richiestagli da quest'ultimo; l'appalto ottenuto dall'azienda di Magni era infatti di 140 milioni e Chiesa aveva preteso per sé il 10%, quindi una tangente da 14 milioni. Magni aveva un microfono e una telecamera nascosti e, appena Chiesa ripose i soldi in un cassetto della scrivania, dicendosi disponibile a rateizzare la transazione, nella stanza irrupero i militari, che notificarono l'arresto. Chiesa, a quel punto, afferrò il frutto di un'altra tangente, stavolta di 37 milioni, e si rifugiò nel bagno attiguo, dove tentò invano di liberarsi del maltolto buttando le banconote nel water[2].

La notizia fece scalpore e finì sulle prime pagine dei quotidiani e venne ripresa dai telegiornali. Il segretario socialista Bettino Craxi, allora impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche di primavera, con l'obiettivo di ritornare alla presidenza del Consiglio, in un'intervista rilasciata a Daniela Vergara per il TG3, negò l'esistenza della corruzione a livello nazionale, definendo Mario Chiesa un «mariuolo isolato», una scheggia impazzita dell'altrimenti integro PSI.

L'opinione pubblica, dopo l'iniziale smarrimento, si schierò in massa dalla parte dei PM: la legge sul finanziamento pubblico ai partiti veniva percepita come priva di senso, visto che per anni era stata spiegata con le necessità di sostentamento della politica ed ora si scopriva che ciò non aveva fatto venir meno la corruzione.

Nacquero comitati e movimenti spontanei, furono organizzate fiaccolate di solidarietà con il pool, sui muri comparvero scritte come «W Di Pietro», «Di Pietro non mollare», «Di Pietro facci sognare» e «Di Pietro tieni duro!». Si diffusero persino slogan come «Tangente, tangente. E i diritti della gente?» o «Milano ladrona, Di Pietro non perdona!», o anche «Colombo, Di Pietro: non tornate indietro!»; vennero distribuiti saponi Mani pulite e orologi Ora legale. Nei sondaggi dell'epoca, la popolarità di Di Pietro e del pool raggiunse la percentuale record dell'80%, la cosiddetta «soglia dell'eroe».

You can stop CORRUPTION

-Corruzione e mafia: due facce della stessa medaglia ?

La corruzione dei pubblici ufficiali e dei politici è una delle maggiori cause che portano alle infiltrazioni mafiose.

Nei partiti parti ampie delle economie dei territori in cui avvengono le infiltrazioni sono controllate dalla criminalità locale. In questi casi la mafia interviene nella corruzione dei politici per il mantenimento del loro potere da esercitare su questi territori.

Nella sua storia, la criminalità organizzata ha sempre fatto ricorso alla corruzione, fermo restando che mafia e corruzione sono due realtà diverse e non sempre dove c'è l'una c'è anche l'altra. L'elemento di novità è che la corruzione è diventata strumento e manifestazione dell'intimidazione mafiosa. Chiarissima, su questo punto, la Cassazione nella sentenza emessa nel procedimento "Buzzi Salvatore e altri", il c.d. Mafia capitale (ma il principio di diritto è valido in generale): «Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio».

L'attività corruttiva viene scelta innanzitutto perché gli atti violenti allarmano l'opinione pubblica e attirano l'attenzione di polizia e magistratura; inoltre, la mescolanza tra il mondo mafioso e quello "altro" genera influenze reciproche così che le mafie accettano le regole, a volte mutuano persino il linguaggio, dei loro interlocutori. I criminali, infine, stanno bene attenti a non mettere in difficoltà con episodi violenti l'amministratore o il funzionario amico, perché questi possa "aggiustare" la gara d'appalto con i "suoi" metodi e i "suoi" tempi.

Come affrontare in modo efficace l'intreccio fra mafia, corruzione, grande evasione fiscale, riciclaggio? Mentre per la mafia esiste un sistema repressivo e sanzionatorio efficace, non altrettanto si può dire per i reati contro l'economia e la Pa, come testimonia l'esiguo numero dei processi e dei soggetti condannati.

Non sembri strano ma – come in passato – il primo passo per contrastare le mafie è quello di riconoscerne l'esistenza, senza lasciarsi ingannare dalla mancanza di episodi tipici della loro presenza (incendi, aggressioni, addirittura omicidi). Senza, cioè, restare vittime dello stereotipo dell'immutabilità dei comportamenti, che invece i criminali modificano e rimodulano a seconda delle esigenze.

È chiaro che la repressione penale da sola non basta. Servono anche una svolta culturale che coinvolga soprattutto le nuove generazioni, una ridefinizione di regole generali e, a monte, riconsiderare il tema delle scelte e delle responsabilità individuali. La repressione – seria, efficace, continuativa – resta però indispensabile perché non solo accerta e punisce le responsabilità dei singoli, ma crea spazi di libertà, di agibilità politica ed economica, a disposizione della società civile. La quale – ove davvero esista e se lo sa fare, anche esponendosi e rischiando – potrà occupare quegli spazi bonificati, per evitare che al termine di processi e condanne, tutto torni come prima.

Ma se il punto di forza delle mafie sono le relazioni con il mondo "altro", bisogna agire su entrambi i contraenti per spezzare il patto di convenienza. Il primo contraente è la mafia e qui sappiamo cosa occorre: indagini, arresti condanne, sequestri e confische (anche se legislatore e giudici prestano crescente attenzione alla salvaguardia dell'impresa, in quanto fonte di lavoro e ricchezza). Gli imprenditori hanno imboccato da tempo la strada di un sistema premiale che vorrebbe rendere "più conveniente" stare con lo Stato che non a fianco della mafia, attraverso strumenti come il rating di legalità o le white list. Quanto alle altre categorie (professionisti, funzionari, politici, pubblici amministratori, senza escludere magistrati e forze dell'ordine), occorre partire dall'assunto che nessuna di esse è immune dal rischio del contagio mafioso e che esiste al loro interno un problema di crisi di valori e di scelte etiche individuali.

Si deve infine radicare il principio secondo cui legalità ed efficienza sono due facce della stessa medaglia. La giusta tensione verso la legalità non può portare a evitare responsabilità o a creare ostacoli (tali da stimolare la corruzione) come, al contempo, efficienza ed emergenza non possono diventare il pretesto per bypassare ogni controllo e vivere la legalità come intralcio al progresso.